

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Bourges (Francia) l'8 maggio 2009 — Lidl SNC/Vierzon Distribution SA

(Causa C-159/09)

(2009/C 180/46)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Bourges

Parti

Ricorrente: Lidl SNC

Convenuta: Vierzon Distribution SA

Questione pregiudiziale

Se l'art. 3 bis della direttiva 84/450⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 97/55⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che non è lecito effettuare una pubblicità comparativa tra i prezzi di prodotti che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, vale a dire che presentano tra loro una grado di intercambiabilità sufficiente, per il solo motivo che, trattandosi di prodotti alimentari, la commestibilità di ciascuno di tali prodotti e, in ogni caso, il piacere derivante dal loro consumo cambia completamente in funzione delle condizioni e del luogo di produzione, degli ingredienti utilizzati e dell'esperienza del produttore.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax) (Regno Unito) l'8 maggio 2009 — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-163/09)

(2009/C 180/47)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax) (Regno Unito).

Parti

Ricorrente: Repertoire Culinaire Ltd.

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il vino da cucina e il porto da cucina siano soggetti ad accisa ai sensi della direttiva 92/83/CEE⁽¹⁾ nello Stato membro di importazione in quanto rientranti nella definizione di «alcole etilico» di cui al primo trattino dell'art. 20 della direttiva 92/83/CEE.
- 2) Se sia compatibile con l'obbligo dello Stato membro di dare attuazione alla esenzione contenuta nell'art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83/CEE, in combinato disposto con l'art. 27, n. 6, e/o con l'art. 28 CE e/o con l'efficacia diretta di quegli obblighi e/o con i principi di non discriminazione e di proporzionalità, limitare l'esenzione per il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina ai casi in cui le bevande alcoliche siano state utilizzate come ingrediente, nonché limitare l'applicazione dell'esenzione a quei soggetti che hanno utilizzato le bevande spiritose come ingrediente in prodotti e/o a quei soggetti che svolgono attività di grossisti dei suddetti prodotti e/o producono o fabbricano suddetti prodotti per quella attività e con l'ulteriore condizione che i reclami siano presentati entro un periodo complessivo di quattro mesi dal versamento della tassa e che l'importo del rimborso non sia inferiore a £ 250.
- 3) Se il vino da cucina e il porto da cucina, qualora siano soggetti ad imposta ai sensi del primo trattino dell'art. 20 della direttiva 92/83/CEE, e/o il cognac da cucina, oggetto del presente ricorso, debbano essere considerati esenti dall'accisa al momento della fabbricazione ai sensi dell'art. 27, n. 1, lett. f), o alternativamente dell'art. 27, n. 1, lett. e), della direttiva 92/83/CEE.
- 4) Alla luce degli artt. 10 e 28 CE, quale effetto abbia, se ve ne sia alcuno, sugli obblighi degli Stati membri di cui agli artt. 20 e 27, n. 1, lett. f), o alternativamente all'art. 27, n. 1, lett. e), della direttiva 92/83/CEE, la circostanza che lo Stato membro di fabbricazione abbia svincolato il vino da cucina, il porto da cucina e il cognac da cucina dal regime di circolazione [dei prodotti soggetti ad] accisa ai sensi della direttiva 92/12/CEE e l'abbia immesso in libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).